

Originale

COMUNE DI CINTANO

Città Metropolitana di Torino



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51

Del 16/12/2021

OGGETTO: **INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2022**

L'anno **2021**, addì **sedici** del mese di **dicembre**, alle ore **dodici** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze .

Previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All' appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CONTINI Daniela	Sindaco	X	
GIACOLETTO Davide	Assessore	X	
RIVA ROVEDA Roberto	Vice Sindaco		X
Totale		2	1

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti ed assistenza il Segretario Comunale Dr.ssa MANCINO Antimina.

Il Sindaco Presidente CONTINI Daniela , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 51 del 16/12/2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 82, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale *"Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa."*;

VISTO l'art. 82, comma 8, d.lgs. 267/00, in base al quale *"La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: (omissis)"*;

VISTO il decreto Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, con il quale è stato adottato il *"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265"*;

VISTA la tabella "A" allegata al d.m. 119/2000 nella quale vengono riportate, in relazione alla dimensione demografica dell'ente, le misure massime delle indennità di funzione da attribuire al Sindaco ed ai componenti dell'organo esecutivo dei Comuni;

VISTA la Circolare Ministero dell'Interno 5 giugno 2000, n. 5/2000-URAE che chiarisce le modalità e le competenze per l'attribuzione delle indennità di che trattasi;

VISTO l'art. 1, comma 54, legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi del quale *"Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita."*;

VISTA la Circolare della Direzione Centrale per le Autonomie del Ministero dell'Interno, trasmessa dalla Prefettura di Torino con nota dell'8 agosto 2006, Prot.n. 2006505099;

VISTO l'art. 16, comma 17, lettera b), [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), che, nel rideterminare la composizione dei Consigli e delle Giunte comunali dei Comuni fino a 3.000 abitanti, prevedeva che “(omissis) b) per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli Assessori è stabilito in due”;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, che afferma che “.... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006” e che “ ... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006;...”;

VISTO l'art. 1, comma 135, legge 7 aprile 2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ai sensi del quale "All'articolo [16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; (omissis)”;

CONSIDERATO che, per l'individuazione della classe demografica di riferimento ai fini della determinazione dell'indennità spettante agli amministratori, come disposto dal d.m. 119/2000, si deve fare riferimento alla popolazione residente al 31/12 del penultimo anno precedente;

DATO atto che, pertanto, il Comune di Cintano rientra nella fascia demografica con popolazione fino a 500 abitanti;

RILEVATO che, in merito all'obbligo di verifica dell'invarianza di spesa in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori locali (art. 1, comma 136, l. 156/2014), con parere della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 35/2016, confermato da ultimo con parere Corte dei Conti - sezione regionale per la Lombardia n. 24/2017, sono stati fissati gli orientamenti interpretativi del comma 136 sopracitato, statuendo che non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello *status* di amministratore che spetta nella misura prevista dalla tabella A) del d.m. 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, l. 266/2005;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 luglio 2020 ad oggetto: “Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti.” (pubblicato sulla G.U. n.194 del 04/08/2020);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2021 con la quale è stato stabilito di corrispondere al Sindaco un'indennità di funzione pari ad Euro 380,00

lordi mensili e di determinare la maggiorazione dell'attuale indennità mensile di funzione del Sindaco nella misura di € 300,00, per un totale annuale pari ad € 3.600,00 finanziato per € 3.287,58 dal contributo sopra riportato e per la restante parte da fondi di Bilancio comunale;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2022 l'importo stabilito con propria precedente deliberazione n. 3/2021, ammontante ad € 680,00 lordi mensili;

Precisato che agli assessori compete il solo rimborso spese ai sensi delle norme in materia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 82, comma 8, lett. f), d.lgs. 267/2000, occorre procedere altresì all'accantonamento della quota annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco;

VISTE le dichiarazioni relative al cumulo delle indennità di funzione di cui all'art. 82, comma 5, d.lgs. 267/2000 rese dagli amministratori in carica;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/2000;

RILEVATA la competenza della Giunta comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 267/00;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese mediante assenso verbale,

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI DETERMINARE per il 2022 l'importo massimo dell'indennità di funzione del Sindaco nella misura mensile calcolata come segue:

	Mensile	Annuale
Indennità di funzione	€ 380,00	€ 4.560
Incremento attribuito della misura mensile dell'Indennità	€ 300,00	€ 3.600

di funzione del sindaco		
TOTALE		€ 8.160
Di cui Contributo a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere annuo per singolo comune		(€ 3.287,58)

2. DI ACCANTONARE la somma, prevista dall'art. 10 d.m. 119/2000, pari ad una mensilità dell'indennità di carica del Sindaco per ogni anno di esercizio del mandato quale indennità di fine mandato da corrispondere al Sindaco al termine dello stesso;
3. DI DARE ATTO che, con il presente provvedimento, viene assicurata l'invarianza della spesa teorica in materia di *status* degli amministratori locali in rapporto alla legislazione precedente, come previsto dall'art. 1, comma 136, legge 7 aprile 2014 n. 56;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti gli atti gestionali successivi e conseguenti al presente provvedimento.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito, in considerazione del fatto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione dello schema del Bilancio di previsione - triennio 2022/2024 e, pertanto, occorre la immediata eseguibilità della stessa per poter procedere all'approvazione dello schema del Bilancio di previsione - triennio 2022/2024 nella medesima odierna seduta;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese mediante assenso verbale,

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
CONTINI Daniela

Il Segretario Comunale
Dr.ssa MANCINO Antimina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 333 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/12/2021 al 31/12/2021 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Cintano , lì 16/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa MANCINO Antimina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

☒ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Cintano, lì 16/12/2021

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Antimina MANCNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.cintano.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Cintano, lì 16-dic-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa MANCINO Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
CONTINI Daniela

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTINI Daniela